



9 maggio 2018

13.426 Iniziativa parlamentare Poggia (Golay)

Rinnovo tacito dei contratti di servizi

Rapporto sui risultati della consultazione

Indice

1	In generale	3
2	Elenco dei partecipanti	3
3	Oggetto della consultazione (progetto preliminare)	3
4	Osservazioni generali sul progetto preliminare	4
4.1	Approvazione generale del progetto preliminare	4
4.2	Rifiuto generale del progetto preliminare.....	5
4.3	Altre osservazioni generali	6
5	Valutazione delle singole modifiche	6
5.1	Campo d'applicazione	6
5.1.1	Applicazione a tutti i tipi di contratto.....	6
5.1.1.1	Nessuna restrizione ai contratti di servizi.....	6
5.1.1.2	Applicazione ai contratti di assicurazione	6
5.1.1.3	Applicazione ai contratti di locazione	7
5.1.2	Restrizione ai contratti a tempo determinato.....	7
5.1.3	Limitazione ai contratti conclusi con i consumatori.....	8
5.1.4	Restrizione alle clausole delle condizioni generali	8
5.2	Caratteristiche dell'obbligo d'informare	8
5.2.1	Obbligo d'informare una volta sola, anteriormente alla prima proroga del contratto	8
5.2.2	Contenuto e forma dell'informazione (art. 8a cpv. 2 PP-LCSI)	9
5.2.3	Conseguenze giuridiche della violazione dell'obbligo (art. 8a cpv. 3 PP - LSCI)	9
5.3	Disposizione transitoria (art. 28a PP-LSCI)	10
5.4	Collocazione della disposizione	10
5.4.1	Favorevoli alla collocazione nella LCSI.....	10
5.4.2	Contrari alla collocazione nella LCSI.....	11
5.4.3	Altre osservazioni sulla sistematica legislativa.....	11
6	Altre proposte di soluzione	11
7	Pubblicazione	12

Compendio

Nel quadro della consultazione si sono espressi 5 Cantoni, 5 partiti e 21 organizzazioni. In totale sono pervenuti 31 pareri. Il progetto preliminare è stato sostenuto dalla maggior parte dei Cantoni e dei partiti, mentre due terzi delle organizzazioni partecipanti lo hanno rifiutato in tutto o in parte.

I fautori del progetto preliminare ritengono che la soluzione proposta sia pragmatica ed equilibrata, perché permette di proteggere i consumatori da indesiderati impegni contrattuali a lungo termine e di mantenere entro limiti ragionevoli il conseguente onere aggiuntivo per le aziende interessate. I suoi detrattori, invece, ritengono che la normativa proposta rappresenti un'ingerenza nella libertà contrattuale con conseguente onere aggiuntivo sproporzionato per le aziende interessate. Alcuni partecipanti chiedono l'esclusione di diversi tipi di contratto dal campo d'applicazione del nuovo disciplinamento. Il progetto preliminare è stato in parte respinto anche perché ritenuto troppo poco incisivo. Svareti partecipanti alla consultazione avanzano altre proposte di soluzione per risolvere il problema del rinnovo indesiderato dei contratti.

1 In generale

La consultazione sul progetto preliminare e il rapporto esplicativo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale si è tenuta dal 16 giugno 2017 al 9 ottobre 2017. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell'economia, nonché altre organizzazioni interessate.

Hanno risposto cinque Cantoni, cinque partiti e 21 organizzazioni e altri partecipanti. In totale sono pervenuti 31 pareri.

Un'organizzazione ha espressamente rinunciato a prendere posizione¹.

2 Elenco dei partecipanti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e dei privati che hanno inoltrato il loro parere si trova in allegato.

3 Oggetto della consultazione (progetto preliminare)

Nell'odierno mondo degli affari, le clausole contrattuali che prevedono un rinnovo tacito del contratto sono ampiamente diffuse. Si tratta di clausole mediante le quali un contratto, per principio di durata determinata, viene prorogato automaticamente al momento della sua scadenza, a meno che il consumatore non presenti una dichiarazione contraria entro il termine stabilito. Le clausole di rinnovo e le modalità di risoluzione del contratto figurano generalmente nelle condizioni generali di contratto (CG). L'utilizzo di simili clausole è criticato anche perché in molti casi indurrebbe il consumatore a concludere contratti di durata più lunga di quanto auspicato. Per evitarlo la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, in

¹ ACS.

attuazione dell'iniziativa parlamentare 13.426 Poggia (Golay) «Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori», propone di completare la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) con una disposizione dal seguente contenuto: se un consumatore ha concluso un contratto che nelle CG ne prevede la proroga automatica alla scadenza della durata convenuta, sempre che questi non manifesti la sua volontà di recedere dal contratto entro un termine convenuto, l'altra parte lo deve informare precedentemente alla prima proroga e indicargli espressamente il suo diritto di recesso. Se non viene informato, il consumatore potrà risolvere il contratto con effetto immediato in ogni momento dopo la scadenza della durata convenuta.

4 Osservazioni generali sul progetto preliminare

4.1 Approvazione generale del progetto preliminare

Quattro Cantoni (AR, BL, FR, TG), tre partiti (PPD, pvl, PS), sette organizzazioni e altri partecipanti (acsi, CFC, FRC, kf, Schuldenberatung Schweiz, usam, SDRCA) hanno approvato il progetto preliminare adducendo i seguenti motivi:

- il progetto rafforza la protezione dei consumatori (AR; PS). Sono numerosi i contratti che prevedono clausole di rinnovo automatico (Schuldenberatung Schweiz, USS);
- spesso i consumatori non leggono le CG. Con una comunicazione precedente al primo rinnovo del contratto, i consumatori ne verrebbero a conoscenza e potrebbero reagire (PPD, pvl);
- le clausole di rinnovo forzano i consumatori a concludere contratti di durata più lunga di quanto auspicato e quindi a pagare per prestazioni che non desiderano più (acsi, CFC, FRC, USS). Spesso le modalità di risoluzione sono rigorose per i consumatori (CFC);
- un rinnovo indesiderato di un contratto può comportare un notevole pregiudizio finanziario (PPD; Schuldenberatung Schweiz);
- per proteggere la libertà di scelta dei consumatori è indispensabile intervenire sul piano legislativo (acsi, FRC, Schuldenberatung Schweiz);
- l'obbligo d'informare permette di ovviare all'asimmetria informativa tra prestatori di servizi e consumatori (glp);
- la normativa proposta offre ai consumatori sicurezza nella pianificazione delle loro spese (kf);
- l'onere per le aziende interessate è proporzionato (AR; PPD, GLP; kf). Visto che oggi l'amministrazione della clientela è spesso automatizzata, l'attuazione dell'obbligo d'informare proposto non dovrebbe cagionare un notevole onere amministrativo supplementare (pvl; SDRCA). Nella pratica vi sono già alcuni esempi in cui tale sistema è applicato con buon risultati (kf, SDRCA);
- l'obbligo d'informare non modifica il rapporto di diritto materiale tra prestatore di servizi e consumatore (pvl);
- i vantaggi dei contratti contenenti clausole di rinnovo automatico restano garantiti, si tratta di una soluzione pragmatica, attuabile ed equilibrata (kf, USS).

4.2 Rifiuto generale del progetto preliminare

Un Cantone (ZH), due partiti (PLR, UDC), 14 organizzazioni e altri partecipanti (asut, CP, economiesuisse, FER, FRI, HEV, IG Detailhandel Schweiz, FSPE, ACS, SUISSDIGITAL, ASV, Swico, UPC, USPI) hanno rifiutato il progetto preliminare adducendo i seguenti motivi:

- vale la libertà contrattuale. Si può pretendere che i consumatori si assumano le proprie responsabilità (ZH; PLR, UDC; ACS, Swico). Il cittadino non deve essere protetto dalle proprie insufficienze (UDC). Si tratta di un'ingerenza nella libertà contrattuale inutile, massiccia e sproporzionata (economieuisse, IG Detailhandel Schweiz, SUISSDIGITAL, Swico, UPC);
- i meccanismi di protezione esistenti sono sufficienti (ZH; PLR; economiesuisse, IG Detailhandel Schweiz);
- in linea di principio, le clausole di rinnovo automatico del contratto non sono problematiche e non rappresentano un problema serio nella pratica (economieuisse), anzi spesso sono nell'interesse dei consumatori (ZH; FER, IG Detailhandel Schweiz), come mostra l'esempio del rinnovo automatico delle garanzie di apparecchi automatici (IG Detailhandel Schweiz);
- le clausole di rinnovo automatico rappresentano una via di mezzo tra i contratti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. Qualora se ne complicasse l'applicazione, le aziende potrebbero essere indotte a concludere contratti di durata più lunga o di durata indeterminata con condizioni di recesso più restrittive (FER);
- la normativa proposta comporta un aumento della burocrazia e dei costi (UDC; CP, economiesuisse, FER, ACS) e quindi un notevole onere di lavoro supplementare per i prestatori interessati (ZH; FER, ACS, SUISSDIGITAL). La sua attuazione esige l'impiego di mezzi importanti in vista dell'adeguamento di tutti i sistemi di gestione della clientela (SUISSDIGITAL, UPC). Si teme che i costi supplementari possano andare a carico dei consumatori (ZH);
- non sussiste un rapporto di dipendenza unilaterale che giustifichi una protezione particolare dei consumatori (ZH). La normativa proposta crea un'asimmetria a scapito delle imprese (ACS);
- deve valere il principio della libera concorrenza. Le imprese le cui CG non prevedono clausole di rinnovo possono posizionarsi di conseguenza sul mercato (ZH). L'esempio del settore delle telecomunicazioni ha mostrato che la concorrenza costituisce una protezione efficace contro le clausole che svantaggiano i consumatori (economieuisse, IG Detailhandel Schweiz);
- la regolamentazione travalica l'obiettivo prefissato e disciplina anche i casi non problematici. Nel caso in cui fosse adottata, occorrerebbe limitarla ai tipici casi di abuso (asut). Occorre assicurare che il suo campo d'applicazione non comprenda i contratti che, una volta rinnovati, si trasformano in contratti a tempo indeterminato con possibilità di risoluzione ordinarie (asut, SUISSDIGITAL, UPC; cfr. n. 5.1.2);
- l'iscrizione nella legge di regolamentazioni molto specifiche e applicabili soltanto in singoli casi si oppone all'obiettivo prioritario della certezza del diritto (IG Detailhandel Schweiz).

Il progetto preliminare è stato in parte rifiutato anche perché ritenuto poco incisivo:

- spesso il consumatore non desidera rinnovare il contratto. Le clausole di rinnovo automatiche contraddicono questa realtà, perché danno per scontato il contrario. Anche la

normativa proposta si basa sulla presunzione fittizia secondo la quale il consumatore desidera il prolungamento del contratto (FPC), motivo per cui va respinta.

4.3 Altre osservazioni generali

- Infine sono state fatte le seguenti osservazioni generali
- È accolto con favore il fatto che il progetto preliminare non sancisca un divieto generale delle clausole contrattuali che prevedono un rinnovo automatico del contratto (glp, PS; acsi, CP, FRC). Le limitazioni alla libertà contrattuale vanno ammesse soltanto in casi eccezionali (glp; CP). È stato sottolineato che un divieto generale avrebbe tuttavia contribuito a rendere il disciplinamento più chiaro (PS);
- la natura imperativa della norma proposta è accolta con soddisfazione (CFC);
- ci si chiede se sia necessario e opportuno rivedere la LCSI soltanto per introdurre un obbligo d'informare relativamente blando (SDRCA).

5 Valutazione delle singole modifiche

5.1 Campo d'applicazione

5.1.1 Applicazione a tutti i tipi di contratto

5.1.1.1 Nessuna restrizione ai contratti di servizi

Due partecipanti alla consultazione hanno approvato esplicitamente il fatto che la normativa proposta non sia limitata ai contratti di servizi, come prevedeva invece l'iniziativa (SP; CFC). Questo tipo di contratto non sarebbe di fatto definito nella legge e non avrebbe un campo d'applicazione chiaro (PS). Non sarebbe inoltre indicato escludere dal campo d'applicazione gli abbonamenti a riviste e centri fitness (PS).

5.1.1.2 Applicazione ai contratti di assicurazione

Per quanto riguarda i contratti di assicurazione sono state fatte le seguenti osservazioni:

- occorre escludere i contratti di assicurazione dal campo d'applicazione della nuova disposizione (economiesuisse, ASA). In questo settore la proroga del contratto è nell'interesse dei consumatori, perché evita che perdano la copertura assicurativa (ASA);
- le disposizioni speciali della LCA sono adeguate e assicurano una protezione appropriata. Un nuovo obbligo d'informare porta a una sovrapposizione di disciplinamenti inutile e sproporzionata sotto il profilo dei costi e dei benefici (ASA);
- un diritto degli assicurati di risolvere il contratto con effetto immediato in ogni momento è contrario al principio alla base delle clausole di rinnovo nel settore assicurativo, secondo il quale gli assicurati devono essere protetti dalle perdite non volute della copertura (ASA);
- per evitare incomprensioni, il rapporto all'indirizzo del Parlamento deve precisare che il previsto nuovo obbligo d'informare si applica soltanto ai contratti assicurativi contenenti vere clausole di rinnovo. Il solo fatto che un assicurato abbia il diritto di recedere dal contratto assicurativo alla scadenza di un determinato periodo minimo non è sufficiente (SDRCA);

- il rapporto deve spiegare meglio la relazione con l'articolo 47 LCA. Deve in particolare essere garantito che l'obbligo d'informare una volta sola, non equivalga a un passo indietro in materia di protezione dei consumatori (SDRCA).

5.1.1.3 Applicazione ai contratti di locazione

Svariati gruppi d'interesse hanno chiesto che i contratti di locazione siano esclusi dal campo d'applicazione della nuova normativa (FRI, HEV, uspi) per i seguenti motivi:

- l'autore stesso dell'iniziativa parlamentare chiede l'esclusione dei contratti di locazione (FRI, HEV, USPI);
- l'applicabilità della disposizione ai contratti di locazione non è sempre chiara per cui può essere fonte di litigi e pregiudicare la certezza del diritto (HEV);
- è singolare equiparare i locatari ai consumatori (FRI, HEV, USPI). Nel caso in cui un locatore privato dà in affitto locali commerciali si pone la domanda chi va considerato il consumatore in questa costellazione (HEV);
- il diritto in materia di locazione offre una protezione sufficiente ai locatari (FRI, HEV, USPI) e garantisce un equilibrio tra i differenti interessi politici, economici, giuridici e sociali contrastanti. Questo equilibrio non va toccato (FRI, USPI);
- nella pratica il rinnovo tacito dei contratti di locazione non pone problemi. La modifica legislativa interessa soltanto pochi casi che peraltro comportano un onere notevole per i locatori interessati (HEV);
- secondo l'articolo 266 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO), i contratti di locazione a tempo determinato si estinguono senza disdetta alla scadenza della durata pattuita. Ne consegue che già oggi i locatari non sono tenuti a disdire i contratti di locazione a tempo determinato se non vogliono che siano ricondotti. L'applicazione della normativa proposta ai contratti di locazione è quindi assurda (FRI, USPI).

È stato anche osservato che l'applicazione della normativa ai contratti di locazione non dovrebbe tuttavia porre problemi visto che, di regola, si tratta di contratti a tempo indeterminato, i quali, per loro natura, non sono assoggettati al disciplinamento (PS).

5.1.2 Restrizione ai contratti a tempo determinato

La restrizione dell'obbligo d'informare ai contratti a tempo determinato, contenenti una clausola di rinnovo automatica, è stata accolta con favore dalla maggior parte dei partecipanti. Alcuni interpellati chiedono tuttavia complementi o chiarimenti:

- il testo di legge deve essere completato per indicare chiaramente che l'applicazione della regola è limitata ai contratti a tempo determinato (asut);
- il campo d'applicazione della nuova disposizione deve escludere i contratti a tempo indeterminato con una durata minima e i contratti a tempo determinato che si trasformano, al momento del rinnovo, in contratti a tempo indeterminato con possibilità di risoluzione in ogni momento da parte del cliente. Occorre aggiungere un nuovo capoverso 4 che preveda l'esclusione dal campo d'applicazione della nuova disposizione dei contratti che si rinnovano per una durata indeterminata alla scadenza del termine convenuto e dai quali è possibile recedere con un preavviso di tre mesi al massimo (asut, SUISSDIGITAL, UPC);

- il Cantone di Zurigo (ZH) osserva che in linea di principio sarebbe più logico applicare la modifica proposta anche ai contratti a tempo indeterminato dai quali è possibile recedere entro un determinato termine alla scadenza di una determinata durata contrattuale. Una simile misura avrebbe tuttavia un impatto notevole sull'economia e va pertanto respinta;
- nella versione tedesca svariati partecipanti suggeriscono di evitare l'impiego del termine « Frist » per indicare la durata del contratto. Ai fini di una maggiore chiarezza propongo di distinguere tra durata del contratto («*Vertragsdauer*») e *termine* per dichiarare la risoluzione dello stesso («*Erklärungsfristen*») (FPC, SUISSDIGITAL).

5.1.3 Limitazione ai contratti conclusi con i consumatori

Le opinioni riguardo alla restrizione ai contratti con i consumatori sono divergenti.

Questo punto è stato criticato da svariati interpellati (pvl, PS; CFC). Per quanto riguarda l'asimmetria informativa nei confronti dei prestatori di servizi, la situazione delle piccole e medie imprese sarebbe paragonabile a quella dei consumatori (pvl, PS). Occorrerebbe proteggere anche le piccole imprese operanti al di fuori del loro settore d'attività (CFC). Anche per queste ultime sarebbe difficile ottenere una visione d'insieme di tutti i termini di risoluzione (PS). Ci si potrebbe invece attendere dai prestatori di servizi che utilizzano clausole di rinnovo, l'invio di un'e-mail ai consumatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o imprese (PS).

Altri interpellati approvano esplicitamente questa restrizione (CP, SDRCA). Le clausole di rinnovo tacito dovrebbero continuare ad essere ammesse nei contratti commerciali (CP).

5.1.4 Restrizione alle clausole delle condizioni generali

Alcuni interpellati ritengono positivo il fatto che la regolamentazione proposta si applichi unicamente alle clausole di rinnovo tacito presenti nelle CG, dove peraltro rischierebbero maggiormente di passare inosservate (PS). Le clausole individuali sarebbero in ogni caso piuttosto rare (PS). Le clausole presenti nel contratto stesso dovrebbero restare valide (CP).

Altri partecipanti hanno invece rifiutato la restrizione alle CG (acsi, CFC, Schuldenberatung Schweiz) adducendo i seguenti motivi:

- i consumatori non hanno necessariamente un margine negoziale più ampio, nemmeno quando si tratta di stipulare una clausola (apparentemente) individuale (acsi, FRC);
- la restrizione porta a difficoltà d'interpretazione, visto che la nozione di «condizioni generali» non è chiara. Occorre evitare che la disposizione svuoti l'articolo 8 LCSI della sua sostanza (CFC);
- ai prestatori di servizi basterebbe adeguare i contratti per far sì che non rientrino nel campo d'applicazione della nuova disposizione; i contratti problematici potrebbero essere modificati prima dell'entrata in vigore della revisione (Schuldenberatung Schweiz).

5.2 Caratteristiche dell'obbligo d'informare

5.2.1 Obbligo d'informare una volta sola, anteriormente alla prima proroga del contratto

Il fatto che l'informazione debba essere comunicata una volta sola è salutato esplicitamente da diversi interpellati (PPD, pvl, UDC). Ciò renderebbe l'obbligo d'informare sopportabile per

le aziende interessate (PPD). L'informazione anteriore alla prima proroga basterebbe ad ovviare all'asimmetria informativa tra le parti (pvl).

Per altri partecipanti invece il rischio di scordarsi di recedere dal contratto sussisterebbe anche per le proroghe successive (acsi, FRC, Schuldenberatung Schweiz, SDRCA). Si tratterebbe di un classica e inutile soluzione di facciata (FPC). L'asimmetria informativa tra imprese e consumatori andrebbe quindi compensata con un obbligo d'informare esteso e reiterato, non limitato alla prima proroga del contratto (acsi, FRC). Considerate le possibilità tecniche a disposizione dei prestatori di servizi per comunicare le informazioni necessarie ai consumatori, un simile obbligo d'informare periodico non dovrebbe di regola comportare un onere di lavoro significativo (SDRCA). L'obbligo d'informare sulla clausola di rinnovo dovrebbe inoltre essere previsto già all'atto della conclusione del contratto (acsi, FRC).

5.2.2 Contenuto e forma dell'informazione (art. 8a cpv. 2 PP-LCSI)

Per quanto riguarda le modalità secondo cui deve avvenire l'informazione è stato osservato quanto segue:

- avere la possibilità d'informare il consumatore della scadenza del contratto anche per via elettronica è indispensabile e corrisponde alle esigenze dell'attuale società dei consumi (kf);
- un partecipante osserva che per essere efficace l'informazione riguardante l'imminente proroga del contratto deve essere chiara ed inequivocabile. Il testo di legge, o perlomeno i commenti, devono essere esplicitati di conseguenza (pvl);
- soltanto l'informazione scritta assicura che il consumatore sia effettivamente stato informato (acsi, FRC);
- l'onere della prova che l'informazione è stata fornita spetta soltanto alle imprese (CP). Questo onere sarebbe troppo esteso e sproporzionato (Swico). L'esigenza della forma scritta o di una forma che consenta la prova per testo richiederebbe l'invio dell'informazione a mezzo raccomandata o con firma elettronica, il che cagionerebbe costi aggiuntivi eccessivi (CP);
- nella versione tedesca il termine « Frist », nel capoverso 2, deve essere sostituito con « Zeitpunkt » (FPC). Nella versione francese è stato proposto di sostituire « avant l'expiration du délai fixé » con « avant la date mentionnée », visto che il termine di risoluzione è stabilito nel contratto e non al momento della comunicazione dell'informazione (acsi, FRC).

5.2.3 Conseguenze giuridiche della violazione dell'obbligo (art. 8a cpv. 3 PP - LSCI)

Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche della violazione dell'obbligo è stato osservato quanto segue:

- è giusto che la risoluzione del contratto dispieghi effetti soltanto in futuro. Sarebbe inaccettabile lasciare in sospeso i contratti per lunghi periodi, e la restituzione di prestazioni già fornite può inoltre risultare complicata e inopportuna (CP);
- non è né comprensibile né opportuno che la risoluzione del contratto possa essere dichiarata in ogni momento, anche in assenza di un nesso con l'omessa notificazione (Swico);

- la collocazione della disposizione nella LCSI rende nulla la clausola di rinnovo in caso di violazione dell'obbligo d'informare. Il diritto di recesso previsto viene così privato del suo oggetto (acsi, FRC).
- è giusto che la violazione dell'articolo 8a PP-LSCI non comporti sanzioni penali (art. 23 cvp. 1 LSCI), ma ciò rende la disposizione poco incisiva (SDRCA);
- benché il testo di legge non lo precisi, dovrebbe essere chiaro che la risoluzione del contratto deve essere possibile senza riserve, ovvero senza pena convenzionale eccetera (CFC);
- il divieto di concordare spese per i casi di risoluzione, come precisato nel rapporto, porta a una disparità di trattamento a scapito delle imprese e crea un'inutile incertezza del diritto (Swico);
- le possibilità di ricorso delle organizzazioni di protezione dei consumatori sono eccessive (Swico).

5.3 Disposizione transitoria (art. 28a PP-LSCI)

L'applicazione della nuova norma ai contratti già esistenti è stata tematizzata raramente. Seguono gli argomenti addotti contro la disposizione transitoria proposta:

- sulle aziende che utilizzano clausole di rinnovo tacito pende una spada di Damocle, perché non sanno se il consumatore ha o no il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato e questa incertezza è fonte di litigi e controversie giudiziarie (HEV);
- per attuare l'obbligo d'informare, le imprese interessate devono adeguare i loro sistemi e i loro processi. Appare eccessivo pretendere l'iscrizione a posteriori dei termini d'informazione per i contratti già esistenti, tanto più che questa operazione non sarebbe sempre possibile a livello tecnico (SUISSEDIGITAL, UPC);
- la disposizione transitoria è unilaterale e pregiudica la pianificazione delle attività delle aziende (Swico).

È stato anche proposto di limitare l'applicazione della disposizione ai casi in cui il contratto esistente si rinnova *per la prima* volta al più presto tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge, visto che dopo il primo rinnovo del contratto il consumatore sa che il contratto contiene una clausola di rinnovo tacito (pvl).

5.4 Collocazione della disposizione

La Commissione ha chiesto ai partecipanti alla consultazione di esprimersi anche in merito alla collocazione della disposizione sotto il profilo della sistematica della legge (cfr. n. 4.3 del rapporto esplicativo). Le opinioni espresse al riguardo sono divergenti.

5.4.1 Favorevoli alla collocazione nella LCSI

Svariati partecipanti accolgono con soddisfazione la collocazione della nuova disposizione dopo l'articolo 8 LCSI (TG; PS; acsi, FRC), anche perché questa sarebbe un concretamento dell'articolo 8 LCSI (PS).

5.4.2 Contrari alla collocazione nella LCSl

Svariati altri partecipanti, invece, non sono convinti dell'opportunità di collocare la nuova disposizione nella LCSl quale nuovo articolo 8a, prediligendo una collocazione nella parte generale del CO (pvl; CFC, FPC) per i seguenti motivi:

- si tratta di un obbligo d'informare nel quadro di un contratto in vigore e non di concorrenza sleale (pvl);
- l'articolo 8 LCSl contiene un divieto generale di utilizzare CG abusive e non può prevedere il disciplinamento concreto di una problematica legata a queste ultime (FPC);
- per motivi legati alla sistematica, è più opportuno collocare anche altre parti della LCSl nel CO (CFC). È fastidioso doversi soffermare sulla domanda se una violazione della LCSl non sia nello stesso tempo anche una violazione contrattuale (CFC);
- l'omissione dell'informazione ha conseguenze giuridiche diverse da quelle generalmente previste dalla LCSl (pvl; CFC).

5.4.3 Altre osservazioni sulla sistematica legislativa

Seguono altre osservazioni a proposito della collocazione della disposizione nella LCSl:

- la violazione dell'obbligo d'informare deve avere le stesse conseguenze giuridiche delle altre violazioni della LCSl e quindi, in questi casi, la clausola di rinnovo va considerata nulla. Ai consumatori vanno pertanto restituite tutte le prestazioni fornite in base al contratto prorogato. Sono applicabili gli articoli 9 e 10 LCSl, che prevedono in particolare la possibilità di promuovere un'azione collettiva (acsi, FRC);
- un disciplinamento globale e rigido è contrario alla sistematica della LCSl e quindi la normativa proposta deve essere respinta (economiesuisse).

6 Altre proposte di soluzione

Svariati partecipanti propongono di risolvere la problematica del rinnovo non voluto di contratti in altro modo:

- occorre creare un diritto di risoluzione straordinario per tutti i contratti che vincolano i consumatori per un lungo periodo, indipendentemente dal fatto che si tratti della prima durata o della proroga del contratto (acsi, FRC);
- al posto di un obbligo d'informare, la legge deve prevedere che i contratti a tempo determinato, una volta rinnovati, si trasformano in contratti a tempo indeterminato con un termine di risoluzione di tre mesi (Schuldenberatung Schweiz);
- in materia di proroga dei contratti, va applicato il principio dell'*opt in*, anziché dell'*opt out*. Il consumatore deve dichiarare esplicitamente la sua volontà non soltanto in occasione della conclusione ma anche della proroga del contratto. Il consumatore deve essere informato tempestivamente sull'imminente fine del contratto e avere la possibilità di prorogarlo (FPC).

7 Pubblicazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), sono accessibili al pubblico la documentazione, al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza e il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ne ha preso atto. Le versioni integrali dei pareri possono essere consultate presso l'Ufficio federale di giustizia.

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti politici / Parteien / Partis politiques

PPD	Partito Popolare Democratico PPD Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC
PLR	PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLD. Ils Liberals
pvl	Partito verdi liberali pvl Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl
PS	Partito Socialista Svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti socialiste suisse PS
UDC	Unione Democratica di Centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC

**Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen /
Organisations intéressées et particuliers**

acsi	Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA Schweizerischer Versicherungsverband SVV Association suisse d'assurances ASA
asut	Associazione svizzera delle telecomunicazioni Schweizerischer Verband der Telekommunikation Association suisse des télécommunications Swiss Telecommunications Association
CFC	Commissione federale del consumo CFC Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen EKK Commission fédérale de la consommation CFC
CP	Centre patronal
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere

	Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Swiss Business Federation
FER	Federazione delle imprese romande Verband der Westschweizer Unternehmen Fédération des entreprises romandes
FPC	Fondazione per la protezione dei consumatori FPC Stiftung für Konsumentenschutz SKS Fondation pour la protection des consommateurs FPC
FRC	Federazione romanda dei consumatori Westschweizer Verband für Konsumentenschutz Fédération romande des consommateurs
FRI	Federazione immobiliare romanda Westschweizer Verband der Hauseigentümer Fédération romande immobilière
HEV	Associazione svizzera proprietari fondiari Hauseigentümerverband Schweiz l'Association suisse des propriétaires fonciers
kf	Forum svizzero dei consumatori kf Schweizerisches Konsumentenforum kf Forum suisse des consommateurs kf
Schuldenberatung Schweiz	Associazione mantello svizzera di consulenza per il risanamento dei debiti Schuldenberatung Schweiz Dettes Conseils Suisse
SDRCA	Società svizzera di diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni SDRCA Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht SGHVR Société suisse du droit de la responsabilité et des assurances SDRCA
Segretariato CI CDS	Segretariato della comunità d'Interessi Commercio al Dettaglio Svizzera CI CDS Geschäftsstelle der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz IG DHS Secrétariat de la communauté d'intérêt Commerce de détail suisse CI CDS
SUISSEDIGITAL	Associazione delle reti di comunicazione Verband für Kommunikationsnetze Association des réseaux de communication
Swico	Associazione economica per la Svizzera digitale Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz Association économique pour la Suisse numérique
UPC	UPC Svizzera Sagl UPC Schweiz GmbH UPC Suisse Sàrl
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri usam Schweizerischer Gewerbeverband sgv Union suisse des arts et métiers usam

USPI Unione svizzera dei professionisti dell'immobiliare
Union Suisse des professionnels de l'immobilier

USS Unione sindacale svizzera USS
Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB
Union syndicale suisse USS

Rinuncia a prendere posizione

ACS Associazione dei Comuni Svizzeri ACS
Schweizerischer Gemeindeverband SGV
Association des communes suisses ACS